

FNM S.p.A.
Sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14
Capitale sociale Euro 130.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Milano, codice fiscale n. 00776140154

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA
AI SENSI DELL'ART. 72 DELLA DELIBERA CONSOB 11971/99

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per deliberare tra l'altro, sulla proposta di modifica dell'articolo 21 dello Statuto.

Modifiche all'Art. 21 dello Statuto Sociale

La proposta che sottoponiamo alla Vostra approvazione consiste nell'integrare la disciplina statutaria con la previsione di nuove modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione, consentendo che le stesse possano svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza. Tale previsione trova fondamento nel codice civile che all'art 2388 permette la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, rimettendone ai singoli statuti la specifica previsione, nel rispetto dell'identificazione dei partecipanti e della loro effettiva partecipazione alla discussione ed alla votazione.

Le motivazioni e gli effetti della modifica possono agevolmente valutarsi sia in termini di agilità e snellezza dei processi decisionali, che in termini di economia dei costi di gestione, consentendo tale modalità un notevole contenimento delle spese.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO (con evidenziazione delle modifiche)
Art. 21 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o di suoi membri, quali previste dalla legge. La convocazione va effettuata con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.	Art. 21 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o di suoi membri, quali previste dalla legge. La convocazione va effettuata con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi come sopra almeno un giorno prima. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla

	<p>riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti medesimi la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.</p>
--	--

Sulla base di quanto sopra illustrato, si invita l'Assemblea a modificare l'art. 21 dello Statuto sociale come segue:

Art. 21

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o di suoi membri, quali previste dalla legge.

La convocazione va effettuata con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti medesimi la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

Milano, 26 marzo 2010
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Norberto Achille